

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**  
(VALSECCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**  
(MALAGODI)

NELLA SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1972

Inserimento della gestione delle « Casse di maternità »  
nell'ambito del bilancio dell'Amministrazione autonoma  
dei monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si tende a raggiungere lo scopo di eliminare la gestione fuori bilancio relativa alle « Casse di maternità » esistenti presso alcuni Organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserendola nel bilancio dell'Amministrazione stessa.

All'uopo, atteso che in pratica, normalmente, non vi è coincidenza fra introiti ed erogazioni e che, di anno in anno, gli uni o

le altre possono avere la prevalenza, si è ritenuto opportuno prevedere — oltre l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione dell'entrata e delle spese dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — una norma in base alla quale le somme non erogate nei singoli esercizi non debbano affluire ad incremento dell'avanzo finanziario dell'Amministrazione ma possano essere utilizzate, per i fini istituzionali delle « Casse », negli esercizi successivi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le entrate e le spese delle « Casse di maternità » di cui agli articoli dal n. 74 al numero 82 del « Regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione delle private », approvato col decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842 e successive modificazioni, sono iscritte in appositi capitoli da istituire negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, costituenti gestione speciale.

In relazione ai versamenti delle entrate di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 76 dell'anzidetto Regolamento, così come risulta sostituito dall'articolo 5 del decreto ministeriale 30 ottobre 1947, il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'iscrizione dei corrispondenti importi ai capitoli di spesa di cui al comma precedente.

Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

**Art. 2.**

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.